




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1939 e abb.-A

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e dell'economia circolare ("Legge SalvaMare")

N. 137 – 15 ottobre 2019



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1939 e abb.-A

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e  
dell'economia circolare ("Legge SalvaMare")

N. 137 – 15 ottobre 2019

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PREMESSA .....</b>  | <b>- 3 -</b> |
| <b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>                              | <b>- 3 -</b> |
| ARTICOLO 1 .....   | - 3 -        |
| FINALITÀ E DEFINIZIONI.....  | - 3 -        |
| ARTICOLO 2 .....   | - 4 -        |
| MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI .....           | - 4 -        |
| ARTICOLO 3 .....   | - 7 -        |
| CAMPAGNE DI PULIZIA.....   | - 7 -        |
| ARTICOLO 4 .....   | - 9 -        |
| PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE .....                                 | - 9 -        |
| ARTICOLO 5 .....   | - 10 -       |
| CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE .....                                      | - 10 -       |
| ARTICOLO 6 .....   | - 10 -       |
| EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE PER LA SALVAGUARDIA DEL MARE .....    | - 10 -       |
| ARTICOLO 7 .....   | - 11 -       |
| GIORNATA DEL MARE .....  | - 11 -       |
| ARTICOLO 8 .....   | - 11 -       |
| MATERIALI DI RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. RICONOSCIMENTO AMBIENTALE. .... | - 11 -       |
| ARTICOLO 9 .....   | - 13 -       |
| RELAZIONE ALLE CAMERE.....   | - 13 -       |
| ARTICOLO 10 .....  | - 13 -       |
| CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....                                  | - 13 -       |



## *Informazioni sul provvedimento*

---

|  |   |
|--|---|
| <b>A.C.</b>                                    | <b>1939 e abb.-A</b>  |
| <b>Titolo:</b>                                 | <b>Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare ("Legge Salvamare")</b> |
| <b>Iniziativa:</b>                             | governativa<br>in prima lettura alla Camera   |
| <b>Relazione tecnica (RT):</b>                 | presente  |
| <b>Relatrici per la Commissione di merito:</b> | Deiana e Muroni   |
| <b>Gruppi:</b>                                 | M5S e LEU   |
| <b>Commissione competente:</b>                 | VIII (Ambiente)   |

---

## PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, ha ad oggetto la promozione del recupero dei rifiuti in mare e dell'economia circolare. Il testo è corredato, all'articolo 10, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intera legge.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato in sede referente dalla Commissione VIII (Ambiente).

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLO 1**

#### **Finalità e definizioni**

La norma, modificata durante l'esame in sede referente, indica l'obiettivo del provvedimento (contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e promuovere l'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività al fine di promuovere la prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla corretta

gestione degli stessi) e contiene le definizioni applicabili, richiamando preliminarmente quelle contenute nel D.lgs. n. 182/2003<sup>1</sup>, nel D.lgs. n. 152/2006<sup>2</sup> e nel D.lgs. n. 4/2012<sup>3</sup>.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione contiene esclusivamente definizioni e, pertanto, non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle disposizioni.

## ARTICOLO 2

### **Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati**

**Le norme**, modificate durante l'esame in sede referente, equiparano i rifiuti accidentalmente pescati in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (RAP) ai rifiuti prodotti dalle navi (comma 1).

Si prevede poi che il comandante della nave che approda in un porto abbia l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta (comma 2).

Nel corso dell'esame in Commissione sono state aggiunte ulteriori disposizioni:

- al comma 2 si è aggiunta la previsione per cui, in caso di ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale, i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono<sup>4</sup> che i RAP siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi;
- si prevede che il comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisca i rifiuti presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale (comma 3);
- intervenendo sull'articolo 184 del D.lgs. n. 152/2006, sono stati inseriti nell'elenco dei rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (comma 5).

---

<sup>1</sup> Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

<sup>2</sup> Norme in materia ambientale.

<sup>3</sup> Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge n. 96/2010

<sup>4</sup> Nell'ambito dei loro poteri di controllo e sostitutivi, previsti all'articolo 198 del D.lgs. n. 152/2006.

Si prevede che il conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta sia gratuito per il conferente<sup>5</sup> e che si configuri come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bb*), del D.lgs. n. 152/2006 alle condizioni ivi previste (comma 4).

Al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo, i costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifico componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti (comma 6).

L'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) predispone i criteri e le modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP, con la loro indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci, individuando i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati, le informazioni necessarie per la determinazione della componente medesima e i relativi termini entro i quali devono essere fornite (comma 7).

Infine, con decreto ministeriale vengono individuate le misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo (comma 8).

**La relazione tecnica**, afferma che, al fine di evitare che i costi della gestione di tali rifiuti gravino esclusivamente sui pescatori e sugli utenti dei porti, si è previsto che tali costi siano coperti da una componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti.

In tal senso, la RT cita la direttiva 2019/883/UE, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che prevede [articolo 8, paragrafo 2, lettera *c*)] che ai rifiuti accidentalmente pescati “non si impone alcuna tariffa diretta”. Il regime premiale per le navi che conferiscono in un impianto portuale di raccolta rifiuti pescati accidentalmente è dunque costituito dal fatto che – in riferimento a detta tipologia di rifiuti – le navi non pagheranno alcuna tariffa diretta, fermo restando in ogni caso il pagamento della tariffa indiretta, non legata né proporzionata ai rifiuti conferiti negli impianti portuali di raccolta. La direttiva prevede altresì, quale ulteriore misura premiale e al fine di “evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti”, che gli Stati membri, ove ritenuto opportuno, coprano “tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili”.

La RT afferma, altresì, che secondo il presente disegno di legge i costi degli impianti portuali di raccolta concernenti i rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti - di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, o al tributo di cui al comma 668 dello stesso articolo 1 della legge n. 147/2013 -, determinata secondo i criteri e le modalità che verranno definiti dall'Autorità

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 182/2003.

di regolazione per energia, reti e ambiente nell'esercizio delle funzioni alla medesima attribuite dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/2017 (commi 4 e 5 dell'articolo 2 in esame). I costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella citata tassa sui rifiuti o nel citato tributo e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta; di conseguenza, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tali costi a carico dei soggetti ai quali la tariffa verrà applicata.

Infine, facendo riferimento al testo originario del provvedimento, la RT afferma che le misure premiali non assumono valenza economica, ma sono connesse al sistema dei punti-penalità<sup>6</sup> al quale è sottoposto il titolo abilitativo del comandante dell'unità. La previsione di tali misure premiali è volta a incentivare e a valorizzare condotte (come la raccolta, la separazione e il conferimento dei rifiuti di plastica) che pur comportando un appesantimento del normale e già intenso impegno nell'attività di pesca, si dimostrano vantaggiose per la collettività. Dall'attuazione del comma 8 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo**<sup>7</sup> ha fornito i seguenti ulteriori elementi. Nella predisposizione dell'intervento normativo, si è tenuto conto del quadro delle fonti normative europee e nazionali vigenti, nonché della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE, la quale introduce una disciplina appositamente dedicata ai rifiuti accidentalmente pescati. La proposta di legge in esame, nel consentire il conferimento dei rifiuti raccolti in mare durante le operazioni di pesca, è perfettamente in linea con le previsioni della proposta di direttiva sopra riportata, e anzi ne anticipa in parte il contenuto. Inoltre, facendo riferimento a una previsione espressamente contenuta nel testo originario dell'articolo, il Governo ha esplicitato che per il comandante del peschereccio soggetto al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati sono previsti dei sistemi premiali che saranno individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole, che fisserà anche modalità, termini e procedure per l'applicazione dei menzionati sistemi premiali al sistema di punti per "infrazioni gravi" (quest'ultima previsione non risulta più contenuta nel testo).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma pone espressamente i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati a carico di una nuova componente della tariffa rifiuti, la cui disciplina e definizione sono rimesse all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). In proposito, appare necessario acquisire conferma che, anche in

---

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4: tale disposizione applica, nell'ordinamento nazionale, la previsione di fonte UE che istituisce un sistema di punti in base al quale al titolare della licenza di pesca è assegnato un congruo numero di punti di penalità a seguito di infrazioni alle norme della politica comune della pesca: al superamento di determinate soglie di punti si procede alla sospensione o alla revoca della licenza di pesca. A certe condizioni, i predetti punti possono anche essere annullati.

<sup>7</sup> Intervento del Ministro dell'ambiente nella seduta del 31 luglio 2019 (VIII Commissione).

fase di prima applicazione della nuova normativa, la predetta componente tariffaria aggiuntiva possa essere effettivamente fissata, riscossa e assegnata alle amministrazioni interessate secondo modalità e criteri che assicurino la piena copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni nonché l'allineamento anche sul piano temporale tra le risorse in questione e gli oneri cui dovranno far fronte.

Si fa presente in proposito che il disegno di legge non prevede un'entrata in vigore differita e, per l'emanazione della regolamentazione attuativa dell'ARERA, il comma 7 non fissa un termine; a tale regolamentazione dovrà poi fare seguito il versamento della tariffa e l'assegnazione alle amministrazioni comunali su cui gravano i maggiori oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

Inoltre, si rileva che il comma 6 prevede "misure premiali" per il comandante del peschereccio che rispetti gli obblighi di conferimento fissati dall'articolo in esame. Nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso il richiamo alle misure premiali concernenti il "sistema di punti per infrazioni gravi" (di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che istituisce un sistema di punti di penalità per il titolare della licenza di pesca che commetta determinate infrazioni): poiché la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, nell'asserire la neutralità della disposizione collega quest'ultima anche all'applicazione del sistema di punti-penalità per infrazioni gravi, andrebbe acquisita conferma che le misure premiali di cui al comma 8 possano tuttora essere individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **ARTICOLO 3**

#### **Campagne di pulizia**

**La norma**, modificata durante l'esame in sede referente, prevede che possano essere raccolti volontariamente rifiuti<sup>8</sup> nel corso di campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune organizzate su iniziativa dell'autorità competente o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 1).

Nelle more dell'adozione del decreto, le campagne possono essere avviate dopo trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'autorità competente. È in ogni caso riservata alla

---

<sup>8</sup> Indicati all'articolo 1, lettera b).

predetta autorità la possibilità di adottare provvedimenti motivati di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima, ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree marine interessate dalle attività stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti (comma 2).

Infine, vengono individuati i soggetti promotori delle campagne volontarie di pulizia del mare (comma 3).

Nella norma sono indicati gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti, i centri *diving*, le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari. Inoltre, sono soggetti promotori anche gli enti del Terzo Settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali e gli altri soggetti individuati dall'autorità competente.

Infine, gli enti gestori delle aree marine protette possono realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, specifiche forme di comunicazione pubblica sul tema, nonché apposite sessioni di educazione ambientale.

Ai rifiuti previsti al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 in tema di rifiuti accidentalmente pescati in mare (RAP) (comma 4).

**La relazione tecnica** afferma che, fermo restando che l'articolo in esame prevede una mera facoltà di organizzare le campagne di pulizia in mare, le stesse saranno attuate in ogni caso dai soggetti promotori o partecipanti con proprie risorse, in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7.

La copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, in virtù del rinvio all'articolo 2, operato dal comma 4 dell'articolo in esame, verrà posta a carico del sistema tariffario; di conseguenza non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tali costi a carico dei soggetti ai quali la tariffa verrà applicata.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma prevede che le campagne volontarie di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune possano essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dalle amministrazioni pubbliche non si formulano osservazioni stante la clausola di invarianza finanziaria (di cui all'articolo 10 del testo in esame)

e il carattere facoltativo della previsione, per cui le amministrazioni interessate potranno provvedervi al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità competente, è opportuno acquisire conferma che tale regime di assenso preventivo delle amministrazioni competenti sia idoneo ad assicurare l'osservanza della disposizione di invarianza finanziaria.

Infine, per quanto concerne la copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, il comma 4 dell'articolo in esame richiama le disposizioni di cui all'articolo 2: si rinvia pertanto alle osservazioni riferite al medesimo articolo 2.

Si assume che, in virtù di tale rinvio, non risultino comunque applicabili le misure premiali di cui all'articolo 8 dello stesso articolo, tenuto conto che tale disposizione fa espresso riferimento al "comandante del peschereccio".

#### **ARTICOLO 4**

##### **Promozione dell'economia circolare**

**La norma**, modificata durante l'esame in sede referente, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisca criteri e modalità sulla base dei quali i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, in quanto sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfino criteri specifici indicati all'articolo 184 del D.lgs. n. 152/2006.

La disposizione è finalizzata a promuovere il riciclaggio della plastica e dei materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti prevista all'articolo 179 del D.lgs. n. 152/2006.

**La relazione tecnica** afferma che tali attività rientrano già nella competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in particolare in quella della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, e saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, talché non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della generale clausola di invarianza di cui all'articolo 10.

## ARTICOLO 5

### Campagne di sensibilizzazione

**La norma**, modificata durante l'esame in sede referente, prevede la possibilità di effettuare campagne di sensibilizzazione della collettività in coerenza con gli obiettivi della legge, nonché delle strategie per l'ambiente marino di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2017<sup>9</sup> e degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Le modalità organizzative di tali iniziative sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**La relazione tecnica** afferma che le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione delle campagne previste dalla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro a dette campagne potranno verosimilmente partecipare anche soggetti privati che, in tal caso, sosterranno i relativi costi.

Come espressamente evidenziato, le disposizioni dell'articolo in esame, peraltro formulate come mera facoltà, saranno attuate dalle amministrazioni competenti, che provvederanno all'eventuale organizzazione di tali campagne di sensibilizzazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura facoltativa degli adempimenti indicati dalla norma, ai quali le amministrazioni interessate potranno dunque dare corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio stante la clausola generale di invarianza di cui all'articolo 10.

## ARTICOLO 6

### Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia del mare

**La norma**, introdotta durante l'esame in Commissione, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della

---

<sup>9</sup> Approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 190/2010, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino.

conservazione dell'ambiente e del mare in particolare, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, al fine del rispetto della clausola di neutralità finanziaria contenuta all'articolo 10, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva possibilità, per le amministrazioni scolastiche, di far fronte alle attività di educazione ambientale di cui alla norma in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 7**

### **Giornata del mare**

**La norma**, introdotta durante l'esame in Commissione, modifica la disposizione<sup>10</sup> che disciplina la celebrazione della "Giornata del mare", prevista ogni anno il giorno 11 aprile presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in cui possono essere promosse nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.

In particolare, la norma in esame prevede che tali iniziative vengano realizzate anche facendo riferimento alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei rifiuti marini.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 8**

### **Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale.**

**Le norme**, modificate durante l'esame in sede referente, prevedono l'attribuzione di un **riconoscimento ambientale**, attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca effettuata, agli imprenditori ittici che si impegnano a utilizzare materiale di ridotto impatto ambientale nell'esercizio dell'attività di pesca

---

<sup>10</sup> L'articolo 52 del D.lgs. n. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto.

professionale o di acquacoltura e che partecipano a campagne di pulizia del mare o che conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati (comma 1).

Con regolamento, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle politiche agricole, sono disciplinate procedure, modalità e condizioni per l'attribuzione del riconoscimento ambientale, anche ai fini del programma di etichettatura ecologica di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 4/2012 (comma 2).

La disposizione richiamata prevede che una delle ipotesi in cui possono essere cancellati i "punti-penali" relativi alla licenza di pesca sia la partecipazione a campagne di etichettatura ecologica.

**La relazione tecnica** afferma che, al fine di diffondere modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e alla loro corretta gestione, si è ritenuto di prevedere l'adozione di misure atte a incentivare comportamenti rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente marino e costiero da parte degli imprenditori ittici.

Le disposizioni della norma in esame secondo la RT saranno, pertanto, attuate secondo le modalità individuate con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La certificazione ambientale verrà rilasciata ai sensi del predetto decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato all'articolo 10 del disegno di legge in esame.

La RT evidenzia, peraltro, come istituti consimili risultano peraltro già disciplinati da disposizioni normative vigenti, quali ad esempio il regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "*Made green in Italy*", di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 56/2018, e il regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 142/2017.

Sul comma 2, la RT afferma come tale disposizione contiene una previsione che individua la certificazione ambientale come un possibile presupposto per il programma di etichettatura ecologica di cui dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 4/2012, che disciplina i casi nei quali è possibile intervenire in modo premiale sul sistema dei punti previsti per la licenza di pesca. La disposizione pertanto non individua uno strumento idoneo in sé a intervenire autonomamente sul sistema dei punti della licenza di pesca previsti dall'articolo 14 del D.lgs. n. 4/2012, ma solo un elemento da valutare nel caso di configurazione dell'ipotesi prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 4/2012. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In sostanza, con riferimento alla predetta disposizione, la RT rappresenta che le attività ivi previste rientrano nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e rappresentano un modesto aggravio di compiti, che possono essere svolti dalle risorse umane disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, eventuali nuovi o maggiori oneri di funzionamento graveranno sui capitoli di spesa 1381 e 2121 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul capitolo 1932 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di far fronte alle disposizioni nel quadro delle risorse esistenti. Peraltro, tenuto conto che il testo originario faceva riferimento alla "certificazione ambientale", andrebbe confermato che il sistema di "riconoscimento ambientale" previsto nel testo attuale sia anch'esso compatibile con le considerazioni svolte nella RT.

## ARTICOLO 9

### Relazione alle Camere

**La norma**, introdotta durante l'esame in Commissione, prevede la trasmissione alle Camere da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sull'attuazione della presente legge.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 10

### Clausola di invarianza finanziaria.

**La norma** prevede che dall'attuazione della legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste dalla legge stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma.

**In merito ai profili di quantificazione**, si richiamano le considerazioni svolte sulle precedenti norme concernenti l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

Ciò con particolare riguardo alle campagne di pulizia (articolo 3), alle attività relative all'educazione ambientale nelle scuole (articolo 6) e a quelle connesse all'attribuzione del "riconoscimento ambientale" (art. 8).